PROVINCIA DI VERONA

Settore Servizi in Campo Ambientale

Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi

OGGETTO: Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti e le attività in deroga, ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 s.m.i.

Determinazione n. 1302 del 04/05/2023

Il Dirigente

Decisione Il Dirigente del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona rinnova, con modificazioni, i contenuti dell'autorizzazione a carattere generale di cui alla determinazione provinciale n. 4769/08 del 6 agosto 2008 relativa alle emissioni in atmosfera per stabilimenti e attività in deroga individuati nell'allegato 1 al presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, come aggiornata e integrata, per le parti di competenza, con le successive determinazioni n. 2982/12 del 10 luglio 2012, n. 2063/18 del 20 giugno 2018 e n. 3712/19 del 28 novembre 2019.

L'efficacia del presente provvedimento decorre dal 6 agosto 2023 e ha durata sino al 5 agosto 2038.

Pertanto, le domande di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera possono essere presentate a far data dal 6 agosto 2023.

Salvo richiesta di adeguamento alle nuove condizioni, gli impianti già autorizzati continuano a rispettare le prescrizioni tecniche della precedente autorizzazione a carattere generale fino a naturale scadenza della propria autorizzazione.

Nell'ipotesi di modifiche che intervengano a stabilimenti per i quali è già intervenuta una richiesta di adesione all'autorizzazione generale, i gestori devono procedere alla richiesta di adesione alla presente autorizzazione con riferimento al complesso degli impianti e/o attività dello stabilimento e secondo le condizioni del presente provvedimento.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione di istanze e comunicazioni queste devono avvenire esclusivamente tramite SUAP del Comune in cui ha sede l'impianto. Tale modalità si applica a tutti i gestori in regime di adesione.

La domanda di adesione deve essere presentata utilizzato il modello di cui all'allegato 2.

L'allegato 2bis indica le caratteristiche di cui devono essere dotati i camini sottoposti ad analisi nonché le metodiche di campionamento.

Gli allegati 3 al presente provvedimento contengono le indicazioni per la compilazione della scheda prodotti utilizzati, del quadro riassuntivo camini, della relazione tecnica e i requisiti tecnici, le prescrizioni e gli adempimenti per ciascun impianto, attività o stabilimento in deroga individuato nell'allegato 1, che devono essere rispettati dal gestore.

Per quanto non espressamente riportato nella presente autorizzazione generale si deve fare riferimento al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, e ad ogni altra disposizione normativa e regolamento vigente in materia di emissioni in atmosfera.
Il Dirigente del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona approva gli allegati 1, 2, 2bis, 2ter e 3, che costituiscono parte integrate e sostanziale della presente determinazione.

Cosa fare

Il gestore che intenda avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti o attività indicati nell'allegato 1, presenta, almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione, dell'avvio dell'attività, del trasferimento, della modifica sostanziale o per la semplice prosecuzione dell'attività produttiva, una domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale.
La domanda di adesione deve essere corredata di tutta la documentazione richiamata nel modello di domanda, allegato 2 al presente provvedimento.
La domanda di adesione deve essere presentata unicamente tramite SUAP del Comune dove ha sede l'impianto.
Se nello stesso stabilimento si insediano più attività di cui all'allegato 1, il gestore deve presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per tutte le attività, utilizzando l'apposita modulistica.
Al fine di stabilire le soglie di produzione, di consumo, l'attività e le potenze termiche nominali indicate per gli impianti in deroga nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del D. Lgs 152/2006 s.m.i., si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna delle categorie presenti nell'allegato 1 al presente provvedimento.
Deve essere presentata una nuova domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, in caso di modifica sostanziale o trasferimento dell'impianto o dell'attività.
Il gestore che intenda effettuare una modifica non sostanziale deve darne preventiva comunicazione tramite SUAP del Comune dove ha sede l'impianto. È fatto salvo il potere della Provincia di provvedere con atto espresso.
Nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nell'autorizzazione di carattere generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario e di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, la Provincia, con proprio provvedimento, può negare l'adesione.
Trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione alla Provincia della domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale senza che sia intervenuta una pronuncia di diniego all'adesione da parte della Provincia stessa, l'impianto può essere installato, l'attività può essere iniziata o proseguire nel rispetto delle prescrizioni cui il gestore ha deciso di aderire.
Il gestore che si avvalga della presente autorizzazione generale deve comunicare tempestivamente tramite SUAP del Comune dove ha sede l'impianto eventuali cambi di sede legale, di nominativo di gestore o di ragione sociale.
L'adesione all'autorizzazione a carattere generale non è soggetta a voltura.
Il gestore dell'impianto o delle attività può comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'articolo 269 del D. Lgs 152/2006 s.m.i.-

Obblighi da rispettare

Il gestore che intenda avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale deve rispettare i requisiti tecnici, i limiti alle emissioni, le prescrizioni e gli adempimenti previsti da questa autorizzazione generale e dagli allegati. Inoltre, deve attenersi a quanto dichiarato nella domanda di adesione.
Negli allegati 3 al presente provvedimento sono contenuti gli adempimenti che il gestore di ciascun impianto o attività è tenuto a rispettare.

L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle condizioni di funzionamento più gravose, il rispetto dei limiti di emissione fissati nelle specifiche prescrizioni tecniche degli allegati 3.
I limiti di emissione sono di norma espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm3 a 0°C e 0,101 MPa gas secco) contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario, dal punto di vista tecnologico e di esercizio, all'evacuazione degli effluenti prodotti in condizioni di sicurezza.
I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione alla massima capacità produttiva con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
In forza degli articoli 272, comma 3, e 269, comma 6, D. Lgs. 152/2006, il gestore deve comunicare tramite SUAP del Comune dove ha sede l'impianto, la data della messa in esercizio dell'impianto con un anticipo di almeno 15 giorni; la messa in esercizio non può in ogni caso avvenire prima di 45 giorni dalla presentazione della domanda.
Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 30 giorni dalla data di messa in esercizio.
Il gestore, per ciascun punto di emissione attivato e per il quale è stabilito un valore limite di emissione, deve effettuare il rilevamento delle emissioni nei primi dieci giorni di funzionamento dell'impianto a regime o entro 60 giorni dalla data di comunicazione di proseguo o rinnovo dell'adesione alla presente autorizzazione di carattere generale.
I camini da sottoporre ad analisi sono individuati nei rispettivi allegati 3, alla voce "controlli".
I risultati delle analisi a camino devono essere trasmessi nei successivi 60 giorni alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPAV. Gli esiti degli autocontrolli successivi devono essere tenuti presso lo stabilimento a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.
Qualora nello stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi lavorative, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase.
Nel caso invece le emissioni provenienti da un'unica fase lavorativa vengano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino.
I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
I camini da sottoporre ad analisi, indicati nei rispettivi allegati 3 alla voce "controlli", devono essere in possesso dei requisiti indicati nell'allegato 2bis.
Qualora le emissioni derivanti da lavorazioni e dalle operazioni di carico, scarico e movimentazione di materie prime e prodotti non fossero tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili, devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse.
Quanto stabilito dalla presente determinazione in materia di emissioni diffuse riguarda solamente gli aspetti di natura ambientale: restano fermi gli obblighi previsti dalla specifica normativa di settore in materia di salubrità degli ambienti di lavoro.
Nella domanda di autorizzazione devono essere indicati gli impianti termici presenti nello stabilimento, la loro potenzialità ed il combustibile utilizzato.
Gli impianti termici presenti nello stabilimento e i combustibili utilizzati devono essere conformi a quanto previsto alla parte quinta del D. Lgs 152/2006 s.m.i.-

Avvertenze

La presente autorizzazione rinnova, con modificazioni, la determinazione provinciale n. 4769/08 del 6 agosto 2008, come modificata e integrata con determinazione provinciale n. 2982/12 del 10 luglio 2012.

La presente autorizzazione è efficace a partire dal 6 agosto 2023 e ha validità sino al 5 agosto 2038.

Restano in vigore, nelle parti non modificate dalla presente, le determinazioni provinciali n. 2063/18 del 20 giugno 2018 e n. 3712/19 del 28 novembre 2019.

L'autorizzazione si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da altre autorizzazioni generali nel periodo successivo alla data di adesione; non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento.

Pertanto, il gestore che abbia aderito all'autorizzazione generale di cui alla determinazione provinciale n. 4769/08 del 6 agosto 2008, come modificata e integrata con determinazione provinciale n. 2982/12 del 10 luglio 2012 e n. 2063/18 del 20 giugno 2018, continua l'esercizio degli impianti secondo tale regime autorizzativo fino a naturale scadenza.

Tuttavia, qualora il gestore intenda insediare una nuova attività di cui all'allegato 1 nello stesso stabilimento in cui viene esercitata attività autorizzata secondo il previgente regime autorizzativo, dovrà presentare nuova domanda di adesione per tutte le attività, ivi inclusa la precedente già autorizzata cui si applicherà la presente autorizzazione a carattere generale.

Almeno 45 giorni prima della scadenza, il gestore presenta una domanda di rinnovo di adesione all'autorizzazione di carattere generale vigente, corredata della documentazione prevista.

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale comporta la rinuncia alle precedenti autorizzazioni rilasciate per le emissioni in atmosfera.

Ai sensi dell'art. 272, comma 3, D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione maturata per silenzio assenso formatosi a seguito di adesione al presente provvedimento ha validità per i successivi quindici anni alla data di adesione.

Come data di adesione, dalla quale i gestori possono ritenersi autorizzati, deve essere considerata la data in cui si è concretizzato il silenzio assenso della Provincia, cioè quella corrispondente, al netto di eventuali sospensioni per integrazioni, al quarantacinquesimo giorno dalla presentazione della richiesta al SUAP competente.

In caso di mancata presentazione della domanda, carenza documentale della stessa ovvero in caso di messa in esercizio prima dei termini previsti, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Il gestore dovrà comunicare tramite SUAP del Comune in cui ha sede l'impianto la cessazione dell'attività.

L'autorizzazione a carattere generale non si applica (ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o 275 del D. Lgs 152/2006 s.m.i.) nei seguenti casi:

- l'attività, anche se compresa nell'allegato 1, superi la soglia prevista;
- gli stabilimenti o attività siano per soglia di consumo di solventi soggetti all'art. 275 del D. Lgs 152/2006 s.m.i. ovvero con consumo di COV (componenti organici volatili) superiore alle soglie di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte quinta del D. Lgs 152/2006 s.m.i.;
- emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs 152/2006 s.m.i.;
- utilizzo, nell'impianto o nell'attività, di sostanze o preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV;
- attività di recupero rifiuti per la produzione di energia in regime di comunicazione ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs 152/2006 s.m.i.-

L'autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari in relazione all'installazione e all'esercizio di stabilimenti e/o attività.

Nel caso in cui il gestore debba acquisire ulteriori titoli abilitativi per i quali sia obbligatorio richiedere un'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, la domanda di adesione deve essere effettuata nell'ambito della richiesta di A.U.A. e le tempistiche sono quelle previste dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.
Restano salvi e impregiudicati i diritti di terzi e tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale, statale, eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista.
Il mancato rispetto dei requisiti tecnici, dei limiti, delle prescrizioni e degli adempimenti contenuti nella presente autorizzazione generale e nei suoi allegati o alla parte quinta del D. Lgs 152/2006 s.m.i. può determinare l'adozione di provvedimenti di diffida, sospensione, e/o revoca dell'autorizzazione e la segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 279 del D. Lgs 152/2006 s.m.i.-
I contenuti del presente provvedimento autorizzativo potranno essere modificati a seguito dell'entrata in vigore di ulteriori normative in materia di emissioni o di ulteriori motivazioni che inducano questa Amministrazione ad adottare provvedimenti atti a prevenire o eliminare effetti negativi sull'ambiente.
L'autorità competente si riserva, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali accertate, di prescrivere l'installazione di idonei impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione.
Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. luglio 1934 n. 1265.
Rimane in ogni caso impregiudicata la facoltà da parte di questa Provincia di accertare la sussistenza dei requisiti per l'adesione all'autorizzazione generale e la possibilità di negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o di revocarla in seguito, nel caso in cui i requisiti vengano a modificarsi.
Gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti ed attività di cui all'art. 272, comma 1, del D. Lgs 152/2006 s.m.i., elencati nella parte I dell'allegato IV, non sono soggetti ad autorizzazione per le emissioni in atmosfera.

Fatto

Il D. Lgs 152/2006 s.m.i., alla parte quinta, norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, contiene, al titolo I, le norme in tema di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività.
L'articolo 272, impianti e attività in deroga, al comma 2, stabilisce, tra l'altro, che per gli impianti e per le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto stesso l'autorità competente possa adottare apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali siano sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. L'articolo 272, inoltre, contiene la disciplina del procedimento di adesione e prevede, tra l'altro, che l'autorizzazione generale stabilisca i requisiti della domanda di adesione e possa prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni siano deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate.
Con determinazione n. 7732/04 del 27 dicembre 2004 sono state autorizzate le imprese in esercizio alla data del 12 marzo 2004 che gestivano impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso a rilasciare in atmosfera le emissioni che derivavano dalla loro attività.
Con determinazione n. 4769/08 del 6 agosto 2008 sono stati stabiliti i contenuti e le procedure dell'autorizzazione di carattere generale relativa alle emissioni in atmosfera per alcuni impianti e attività in deroga, ai sensi dell'articolo 272 commi 2 e 3 del D. Lgs 152/2006 s.m.i..

Con determinazione n. 5894/08 del 30 settembre 2008, sono stati stabiliti i contenuti e le procedure per l'autorizzazione "generale" alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga relativa a impianti fissi di frantumazione inerti ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del D. Lgs 152/2006 s.m.i..
La determinazione n. 4769/08 del 6 agosto 2008 è stata successivamente modificata e integrata con determinazione n. 2982/12 del 10 luglio 2012, n. 2063/18 del 20 giugno 2018 e n. 3712/19 del 28 novembre 2019.
L'articolo 272, comma 3, del D. Lgs 152/2006 s.m.i., prevede che l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a quindici anni successivi all'adesione.
Lo stesso comma precisa che l'autorità competente procede, ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate.
Gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto si ritengono integrati con quelli individuati nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Motivazione

Il presente provvedimento è adottato sulla base della normativa vigente e atti di organizzazione interna, in particolare:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (d.lgs. n. 152/2006);
- l'art 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso. Il Presidente della Provincia di Verona, con decreto n. 43 del 24 dicembre 2021, ha conferito a Paolo Malesani l'incarico di dirigente del Settore servizi in campo ambientale.

In adempimento a quanto disposto dall'art. 272 del D. Lgs 152/2006 s.m.i. è possibile predisporre procedure semplificate affinché le imprese, che esercitano gli impianti e le attività di cui all'allegato n.1 al presente provvedimento, possano avvalersene.
Nei requisiti tecnici si ritiene opportuno fare riferimento ai valori limite delle emissioni e prescrizioni contenute nell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs 152/2006 s.m.i. e al principio delle migliori tecniche disponibili.

A chi ricorrere

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni, o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

f.to MALESANI PAOLO
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD